

2. IMPOSTAZIONE GENERALE DEL PIANO

2.1. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Gli obiettivi generali che si prefigge il presente Piano di Settore possono essere desunti dalle finalità espresse negli Art. 22 e 23 del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate (D.G.R. 7/427 del 7 luglio 2000) che, in particolare, individua le seguenti finalità (Figura 2.1):

- protezione, gestione e controllo della fauna vivente allo stato selvatico;
- conservazione, riqualificazione e ripristino degli ambienti naturali attraverso misure conformi agli equilibri ecologici e selvicolturali e con interventi mirati al mantenimento e all'arricchimento del patrimonio faunistico locale.

Più in dettaglio, con riferimento alla fauna selvatica omeoterma, il Piano di Settore persegue i seguenti obiettivi specifici:

1. definire le vocazioni del territorio attraverso il censimento del patrimonio faunistico esistente e l'analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali;
2. indicare gli interventi di miglioramento ambientale necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;
3. definire la programmazione, la disciplina e le norme di attuazione degli interventi di gestione faunistica entro il perimetro dell'area a Parco naturale, nell'ambito della gestione del patrimonio faunistico del Parco, con particolare riguardo agli abbattimenti selettivi ai sensi dell'art. 22, comma 6, della L.N. 394/1991;
4. specificare ulteriori operazioni tecnico scientifiche per il potenziamento e il controllo della consistenza del patrimonio faunistico, ivi compresi gli interventi di reintroduzione, di ripopolamento e di cattura della fauna selvatica;
5. stabilire le metodologie per quantificare, mediante l'ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla fauna;
6. produrre una carta dell'uso del suolo digitalizzata che servirà alla suddivisione del territorio del Parco in unità e sub unità territoriali omogenee da un punto di

vista ambientale e/o fisiografico, di rilevamento faunistico (Parcelle e Sub-Parcelle).

Per quanto relativo alla “fauna minore”, il Piano di Settore persegue i seguenti obiettivi specifici:

- A. definire le vocazioni del territorio attraverso il censimento e l’analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali delle specie appartenenti ai seguenti gruppi sistematici: Pesci, Anfibi e Rettili;
- B. indicare gli interventi di miglioramento ambientale necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;
- C. indicare gli interventi di graduale riqualifica degli ambienti idrici e le aree umide, idonei per la conservazione e il potenziamento della fauna minore autoctona;
- D. disciplinare i prelievi di fauna minore autoctona in tutto il territorio del Parco;
- E. specificare ulteriori operazioni tecnico scientifiche per il potenziamento della consistenza del patrimonio faunistico della fauna minore, ivi compresi gli interventi di reintroduzione e di ripopolamento.




Figura 2.1 - Obiettivi generali del “Piano di Settore Fauna”.

2.2. QUADRO LEGISLATIVO ED AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO

Il Parco Naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate è stato istituito nel 1983 con la L.R. 76. Il presente Piano fa riferimento a quanto disposto dalla L.R. 86/1983 e dalla sua successiva integrazione (L.R. 32/1996 - Integrazione e modifiche alla L.R. 86/1983 “Piano generale delle aree regionali protette”). Devono essere altresì considerate le “Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale e regime transitorio per l’esercizio dell’attività venatoria”, e il D.G.R. 7/427 del 7 luglio 2000 (“Piano territoriale di coordinamento del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate”).

In particolare il Piano deve dare una risposta a quanto indicato negli Art. 22 e 23 del PTC e negli Art. 16-ter e 17.4.d. della L.R. 86/1983, così come modificata dalla L.R. 32/1996. Per quanto in particolare concerne l’individuazione delle aree a parco naturale, elementi di riferimento possono essere individuati nelle deliberazioni della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 20937 del 22 novembre 1996 “Criteri per l’individuazione e la disciplina delle aree a parco naturale all’interno dei parchi regionali” e n. 28624 del 16 maggio 1997 “Integrazione alla D.G.R. n. 20937 del 22.11.96”. L’Art. 22, comma 1 del PTC dispone che nelle aree proposte a parco naturale, l’esercizio della caccia sia vietato, ai sensi dell’Art 22, comma 6 della L.N. 394/1991 e dell’Art. 43, comma 1 lett. b) della L.R. 26/1993; le aree a parco naturale costituiscono aree sottoposte a protezione della fauna selvatica computabili ai fini della quantificazione delle quote stabilite dall’Art. 13, comma 3, della L.R. 26/1993. Per quanto riguarda l’esercizio dell’attività venatoria nella porzione a Parco Regionale, esso soggiace a quanto indicato dalla L.R. 26/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’esercizio venatorio”.

La tutela della fauna minore è disciplinata dalla L.R. 33/1977 e dall’Art. 23 del PTC. Il Piano di Settore Fauna, di cui all’Art. 7, comma 1.c può introdurre disposizioni più restrittive in merito al prelievo della fauna minore, rispetto alle norme della L.R. 33/1977 per la tutela di determinate specie autoctone non elencate dalla legge stessa, ovvero di determinati siti particolarmente vulnerabili.

2.3. RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICA PROVINCIALE E REGIONALE

L'Art. 17.4.d della L.R. 86/1983, così come modificata dalla L.R. 32/1996, con riferimento anche alla L.N. 394/1991 Art. 22, comma 6 e alla L.R. 26/1993 Art. 43, comma 1, lettera b, definisce che l'esercizio della caccia è vietato nell'area a parco naturale; nelle rimanenti aree a Parco Regionale l'attività venatoria è disciplinata dalla L.R. 26/1993; per dette aree i piani provinciali, di cui agli Art. 14 e 15 della stessa Legge Regionale, sono approvati dalle Province interessate in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal PTC del Parco, previo parere dell'ente gestore del Parco stesso. Questo viene ribadito anche nell'Art. 22, comma 5 del PTC, là ove si specifica come l'ente gestore del Parco debba esprimere un parere sulle proposte di Piano faunistico venatorio delle Province, di cui all'Art. 14 della L.R. 26/1993.

Inoltre, l'Art. 34 "Caccia programmata: compiti delle province", comma 1.a prevede che, ai fini del coordinamento della gestione programmata della caccia, le Province disciplinino il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla stessa legge e dal calendario venatorio regionale, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna stanziale constatata tramite preventivi censimenti effettuati d'intesa con i comitati di gestione. È vietato immettere o liberare fauna selvatica all'interno del Parco per scopi venatori (Art. 22, comma 7 del PTC), fatti salvi gli interventi svolti in collaborazione tra il Parco e le Province consorziate.